**della Commissione economia e lavoro**

**sull’iniziativa parlamentare 31 maggio 2021 presentata nella forma elaborata da Alessandro Speziali e cofirmatari per il Gruppo PLR per la modifica della Legge sull'apertura dei negozi (Lavorare significa poter lavorare)**

**Indice**

[1. PREMESSA 1](#_Toc117175113)

[2. CONSIDERAZIONI DELLA COMMISSIONE 2](#_Toc117175114)

[3. CONCLUSIONI 2](#_Toc117175115)

**1. PREMESSA**

Il 31 maggio 2021 Alessandro Speziali e cofirmatari a nome del Gruppo PLR hanno presentato un'iniziativa parlamentare in forma elaborata che mira a creare maggiori margini di manovra e più libertà d'iniziativa per quanto riguarda il commercio al dettaglio.

In data 18 ottobre 2022, il Gran Consiglio ha accolto il rapporto di maggioranza, che proponeva la modifica dei seguenti articoli della Legge sull’apertura dei negozi del 23 marzo 2015 (RL 945.200):

***Art. 10 cpv. 1 lett. f)***

*In deroga agli art. 8 e 9, i negozi indicati di seguito possono restare aperti tra le ore 06.00 e le ore 22.30:*

*[…]*

*f) negozi delle località turistiche con una superficie di vendita inferiore ai 400 mq, escluse le farmacie, durante la relativa stagione turistica;*

***Deroghe di legge***

***a) In generale***

***Art. 13***

*1L’apertura tra le ore 10.00 e le ore 19.00 è ammessa in tutto il Cantone e per i negozi di ogni genere nelle feste infrasettimanali non parificate alla domenica (escluso il Primo maggio) e nelle domeniche che precedono il Natale, dopo l’Immacolata.*

*2L’apertura generalizzata dei negozi può essere concessa per un massimo di quattro domeniche all’anno, definite annualmente dal Dipartimento.*

***Art. 14 cpv. 1***

*In deroga all’art. 12, durante le domeniche e nei giorni festivi ufficiali i negozi indicati di seguito possono restare aperti tra le ore 06.00 e le ore 22.30:*

*[…]*

*f) negozi delle località turistiche con una superficie di vendita inferiore ai 400 mq, escluse le farmacie, durante la relativa stagione turistica;*

Il disegno di legge contenente la suddetta modifica non indicava l’entrata in vigore delle nuove normative.

Con il presente rapporto, la scrivente Commissione intende pertanto definire tale aspetto.

**2. CONSIDERAZIONI DELLA COMMISSIONE**

L’art. 70 cpv. 2 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 24 febbraio 2015 (LGC; RL 171.100) definisce che una volta approvati e trascorso il termine per l’esercizio del diritto di referendum previsto dalla Costituzione cantonale, le leggi e i decreti legislativi “*entrano in vigore alla data fissata dal Gran Consiglio*” oppure, in caso di delega, alla data stabilita dal Consiglio di Stato (cpv. 3).

La scrivente Commissione, in analogia con la modifica all’art. 8 cpv. 2 della Legge sull’apertura dei negozi accolta dal Parlamento il 3 maggio 2021 (cfr. FU 7 maggio 2021), ritiene che nulla osta anche in questo caso, a un’entrata in vigore immediata dei nuovi artt. 10 cpv. 1 lett. f), 13 e 14 cpv. 1 della Legge sull’apertura dei negozi.

**3. CONCLUSIONI**

La Commissione economia e lavoro, considerati i motivi sopra indicati, invita il Gran Consiglio ad approvare il disegno di legge allegato.

Per la Commissione economia e lavoro:

Andrea Censi, relatore

Aldi - Balli - Forini (con riserva) - Isabella (con riserva) -

Maderni - Minotti - Ortelli P. - Passardi - Speziali

Disegno di

**Legge**

**sull’apertura dei negozi**

modifica del ....................

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il rapporto n. 8061 RA della Commissione economia e lavoro del 25 ottobre 2022,

decreta:

**I**

La modifica del 18 ottobre 2022 della legge sull’apertura dei negozi del 23 marzo 2015 è modificata come segue:

*III*

*La presente legge entra in vigore immediatamente.*

**II**

1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2Essa entra in vigore immediatamente.